DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RISANAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA PRIVATIZZAZIONE DEL BANCO DI NAPOLI

Art. 4

Società del gruppo in liquidazione

I fondi di previdenza aziendali sono liquidati secondo piani approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina l'estinzione delle obbligazioni delle societa' nei confronti degli iscritti ai fondi. La liquidazione non puo' comportare una spesa superiore alle riserve matematiche indicate nei bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%.

Versione in vigore dal 27 luglio 1996, non più in vigore dal 26 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli
Estremi	Decreto-legge 26 luglio 1996, n. 394
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-risanamento-la-ristrutturazione-e-la-394-1996/art-4-societa-del-gruppo-in-liquidazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it